



COMUNE DI POFI

Provincia di Frosinone

Cap. 03026 – P.zza Municipio n. 1 – P.I. 00274730605 – C.C. Post. N. 13139035 – Tel. 0775/380013 – Fax 381163
SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: BANDO DI GARA - PER AFFIDAMENTO TAGLIO MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL BOSCO CEDUO IN LOCALITÀ MACCHIA DI POFI - LOTTO N. 4 , DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N° 27 PARTICELLE N° 113 PARTE E 120 PARTE SUPERFICIE COMPLESSIVA HA 8.91.27; SUPERFICIE BOSCATATA HA 8.70.00.

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del bosco ceduo "Macchia di Pofi - lotto n. IV", Foglio 27, mappale 113 parte e 120 (parte) , della superficie complessiva di ettari 8.91.27. e con superficie boscata al netto di tare di ettari 8.70.00, di proprietà del Comune di Pofi.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1) Ente che effettua la vendita. Forma di vendita.

L'Amministrazione del Comune di Pofi mette in vendita, in esecuzione della propria delibera n°5 14.01.2020, il materiale legnoso ritraibile dal bosco ceduo "Macchia di Pofi – Lotto n.IV" come in premessa indicato ed assegnato al taglio al miglior offerente a seguito della conclusione del procedimento presso l'Ente Provinciale competente redatto ai sensi della L.R. n. 3902 e del relativo regolamento Attuativo N. 07/05.

La vendita avviene a mezzo di Asta Pubblica, ai sensi dell'articolo 73 Regolamento di contabilità Generale dello Stato e successive modificazioni.

Art. 2) Prezzo e rischi della vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di **Euro 58.035,00 oltre IVA e oneri di progettazione** già quantificati nella determinazione N. 165 del 10.08.2020.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, garantisce solamente i confini del bosco con esclusione di ogni e qualsiasi altra garanzia.

Art. 3) Materiale in vendita e confini del lotto

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito dal taglio del bosco ceduo denominato "Macchia di

Pofi – Lotto n. IV” della superficie catastale di ha 8.91.27 e boscata al netto di tare ha 8.70.00, Foglio 27, mappali 113 parte e 120 parte di proprietà del Comune di Pofi ed è racchiuso entro i seguenti confini:

Confine sud: confine con proprietà comunale evidenziato da pista forestale e dall’allineamento di n. 5 piante numerate progressivamente da 1 a 5;

Confine est: con bosco di proprietà comunale e dall’allineamento lotto 5 e dall’allineamento di n. 17 numerate progressivamente da 1 a 17;

Confine nord : con strada di esbosco e dall’allineamento di n. 8 piante, numerate progressivamente da 1 a 8;

Confine ovest : con strada di esbosco bosco di proprietà comunale e dall’allineamento di n. 7 piante, numerate progressivamente da 1 a 7 ;

Art. 4) Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nel bando di gara.

Art. 5) Documenti

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare alla offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:

1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.

Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio qualora la gara avvenga in una provincia diversa a quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono escluse dalle gare le società di fatto.

2) Un certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del C.F.S. competente per territorio, di data non anteriore a due mesi a quella della gara, oppure una dichiarazione dello stesso esplicitamente apposta in un precedente certificato attestante l’idoneità a concorrere all’esperimento d’asta per il lotto messo in vendita.

3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell’Ente proprietario, comprovante l’effettuato deposito provvisorio di Euro. 1.160,70 (Euro millecentosessanta/70) .

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell’apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in numerario o in assegni circolari intestati a favore dell’Ente appaltante. Tale deposito servirà a garanzia della offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale carico dell’aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, l’aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicato dall’Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l’Ente stesso restituirà all’aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e l’esbosco del materiale legnoso verranno sospesi, e l’Ente potrà procedere alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell’art.21 del presente Capitolato.

L’Ente proprietario renderà noto, prima dell’esperimento di gara, gli oneri (sia pure approssimativi) a carico dell’aggiudicatario per spese di martellata, misurazione, aggiudicazione e contratto.

4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguire l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze, generali e particolari, relative all’utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato.

5) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

Art. 6) Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7) Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8) Validità degli obblighi assunti dalle parti

L'Aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del verbale di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del previsto deposito provvisorio, senza aver diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 9) Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato, secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.

Non volendo, o non potendo, l'aggiudicatario sottoscriverlo, se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'attuale regolamento di contabilità.

All'aggiudicatario sarà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 10) Deposito cauzionale. Morte, fallimento ed impedimenti dell'aggiudicatario

Entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 20% dell'importo del contratto, ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, con conseguente aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione provvisoria di cui sopra, qualora corrisposta a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovranno avere validità per almeno 180 giorni dalla data della gara.**

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11) Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine

ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12) Consegna del bosco

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata r. r., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

La consegna sarà effettuata da un Rappresentante dell'Ente e/o da un tecnico incaricato, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale.

Il tecnico incaricato alla consegna redigerà apposito verbale, firmato dallo stesso, dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente, in cui viene specificato il materiale venduto, i termini e i segnali che ne fissano l'estensione, le prescrizioni da usarsi nel taglio, le piante da rilasciare per riserva, le strade di smacchio e le vie di trasporto del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo articolo 15.

Successivamente copia dell'invito, del contratto di vendita e del verbale di consegna saranno rimessi al Comando Carabinieri –Forestali competente per territorio che provvederà a tutte le operazioni di competenza circa il controllo in fase di esecuzione del taglio.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.

Ove però egli rifiuti le condizioni della presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente appaltante lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna, e questa comunque non avvenga entro i limiti stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi, senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere, a norma del precedente art. 10, alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art. 13) Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo: in tre soluzioni di cui:

- la prima rata pari al 40% del prezzo di aggiudicazione al momento della stipula del contratto;
- la seconda rata pari al 40% del prezzo di aggiudicazione entro il 3° mese dalla data di consegna;
- la terza rata pari al 20% del prezzo di aggiudicazione entro il 6° mese dalla data di consegna.

Nella terza rata sarà scomputato il deposito provvisorio effettuato in fase di gara.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate; interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

Art. 14) Giorno di inizio lavori

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Comando Carabinieri-Forestali, alla Stazione Carabinieri-Forestali ed all'Ente sub-delegato, il giorno in cui avranno inizio i lavori nel

bosco, dopo aver allestito il cantiere forestale in base all'art.65 de Regolamento Regionale n.7/05

Art. 15) Termine del taglio. Proprietà del materiale non tagliato in tempo

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro 12 mesi dalla consegna, salvo eventuali proroghe concesse a titolo dell'art. 16.

Il soprassuolo non tagliato e i prodotti legnosi non sgomberati entro i termini suindicati passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, restando pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16) Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario.

La proroga potrà comportare la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dall'Ente proprietario.

Art. 17) Sub – appalti

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 18) Rispetto delle leggi forestali

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore.

Art. 19) Rilevamento danni

Il rilevamento di eventuali danni, sia durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, è di competenza degli agenti del Corpo Forestale dello Stato giurisdizionalmente competenti.

Dei verbali inerenti tale rilevamento terrà conto il Collaudatore in fase di liquidazione definitiva. Contemporaneamente, per le infrazioni alle Leggi e Regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 20) Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali.

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art. 21) Modalità del taglio.

Il taglio dei polloni deve essere eseguito a superficie netta, il più vicino possibile al terreno.

In presenza di alberi di alto fusto, il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo, salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere una funzione di trattenuta (neve, massi); il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta.

Quando l'abbattimento di piante può danneggiare altre piante e/o il novellame sottostante, è prescritto l'uso dei paranchi.

Il taglio dovrà essere effettuato, con strumenti idonei, a perfetta regola d'arte, a superficie liscia, inclinata o convessa e senza lacerare la corteccia.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'amministrazione dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al disopra dell'impronta del martello.

E' fatto assoluto divieto tagliare la pianta ad "Invecchiamento Indefinito", contrassegnata con un duplice anello al tronco e la simbologia " II" e un punto di vernice alla base del fusto

Art. 22) Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello. ceppaie mal recise e tagliate in epoca di divieto.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura alla base delle matricine oltre il doppio turno destinate al taglio, le anellature dei polloni e piante da riservare al taglio, nonché le piante di confine con doppio anello.

Per le sotto indicate infrazioni dell'art. 21 vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) Euro 5,00 (cinque) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- 2) Euro 5,00 per ogni ceppaia non recisa ad opera d'arte, secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- 3) Euro 10,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto

Art.23) Indennizzo per tagli irregolari, abusivi e taglio di piante ad “Invecchiamento Indefinito”

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla buona pratica silvicolturale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

Per ogni pianta destinata ad Invecchiamento Indefinito che risulti contrassegnata con un *anello al tronco e la simbologia “ II ” e un punto di vernice rosso alla base del fusto*, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario una penalità a pianta di €. 100,00 oltre il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Per ogni matricina di riserva o per ogni pianta di confine risultante mancante ai riscontri periodici da parte dei Carabinieri-Forestali o in fase di verifica di Regolare Esecuzione, l'Aggiudicatario avrà la penalità di €.20,00 (venti/00), oltre il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Per le infrazioni stabilite a carico dell'aggiudicatario possono essere prese a base le penalità di cui agli art.133 del Regolamento Forestale, a giudizio del collaudatore.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato a giudizio del collaudatore.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Amministrazione comunale nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e, per l'eccedenza, alla Camera di commercio, Industria e Agricoltura agli effetti dell'art.134 e seguenti del R.D.L. 30/12/1923, n.3267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24) Sospensione del taglio

L'Ente sub-delegato ed il Comando dei Carabinieri-Forestali competente, previo avviso alla Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti dei Carabinieri-Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dai Carabinieri – Forestali, salvo ratifica del Comando Provinciale competente; in tali casi l'Amministrazione dell'Ente ha la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà

provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati, come da stima provvisoria del Coordinamento predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 25) Ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda il periodo entro cui eseguire l'allestimento, ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione e la concentrazione ed esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dal Reg. Regionale artt. 67 e 68, ove sono contenute anche le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni. Per ogni 10 are, o frazione di tale superficie, di terreno non allestito o sgomberato in violazione di detti articoli, sarà applicata una penale di € 100,00

Art. 26) Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

Fermo restante la possibilità di apportare, qualora si rendano necessarie, opere di ordinaria manutenzione alla viabilità esistente per rendere agevoli le operazioni di esbosco, L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Per il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento di una penale da € 50,00 a € 200,00 a stima del collaudatore

Art. 27) Costruzione capanne

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale e dell'Ente sub-delegato, che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni. Le suddette costruzioni devono essere realizzate solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario, il quale provvederà a distruggerle e sgomberarne i materiali entro il termine stabilito dall'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 28) Carbonizzazione

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nel Regolamento Forestale n.7/2005 art.72 e 73.

Art. 29) Divieto di apertura di nuove vie e di nuove aie carbonili. Penalità.

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dai Carabinieri-Forestali competenti per il territorio. La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti.

L'apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ufficio, nel rispetto ed in applicazione al Regolamento Forestale n.7/2005.

Per ogni metro quadrato di via aperta o ampliata, piazzale o altra modifica permanente allo stato dei luoghi nell'area interessata al taglio o in aree confinanti con la stessa senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di euro 5,00 (cinque/00) a metro quadrato danneggiato, oltre agli indennizzi da stabilire per le piante di confine o di riserva eventualmente abbattute lungo i tracciati, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

L' indennizzo per ogni ceppaia devitalizzata dal passaggio dei mezzi pagherà € 20,00.

Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, pagherò una penale di € 50,00.

Al momento del collaudo la ditta aggiudicataria dovrà aver cancellato ogni traccia di strascico ed altri movimenti di terra superficiali, in modo da evitare fenomeni erosivi o altri danni ambientali per i quali la ditta potrà essere ritenuta responsabile ai sensi delle leggi vigenti anche negli anni successivi al collaudo stesso.

Art.30) Novellame e rigetti

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame ed i rigetti delle ceppaie. Nel rispetto ed in applicazione del Regolamento Regionale n°7/05. Per ogni ara o frazione di ara novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di €. 75,00, se il danno è da ritenersi inevitabile, e di €. 150,00 se il danno poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Art. 31) Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario dia comunicazione raccomandata all'Ente e al Comando Carabinieri-Forestali: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione all'Ente proprietario.

Trenta giorni prima della chiusura delle utilizzazioni, l'aggiudicatario deve presentare domanda di collaudo all'Ente proprietario.

Per l'esecuzione del collaudo l'Ente, entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata, designerà un proprio tecnico. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

Art.32) Disponibilità della cauzione

L'amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo, per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 33) Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell' art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art.34) Assicurazione operai - D.U.R.C.

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, nonché il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Prima dell'inizio dei lavori di taglio la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere alla trasmissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) secondo le norme vigenti in materia.

Art. 35) Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art.36) Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni, da chiunque e

contro di chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art.37) Svincolo del deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che, da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario, sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 33-34 e 36.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.38) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'aggiudicatario. Responsabilità dell'aggiudicatario

Nell'esecuzione di tutti i lavori, l'aggiudicatario deve adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni e norme in vigore in materia antinfortunistica (D.Lvo 626/1994; D.Lvo 494/1996; D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

Art.39) Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art.40) Richiamo alla contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme inerenti alla contabilità generale dello Stato.

Art. 41) Conoscenza del capitolato da parte dell'aggiudicatario

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

- agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

Art. 42) Richiamo alla contabilità generale dello stato

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18 novembre 1923 n.2440, e del regolamento 23 maggio 1924 n.827

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 43) Piante a dote del bosco da riservare dal taglio

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio N. 655 piante, di cui:

- n. 414 matricine, comprese quelle ricadenti nelle aree di saggio e relativi polloni d'angolo, contrassegnate al fusto con anello circolare e punto alla base in vernice rossa;
- N. 203 matricine di quercia di turni precedenti, tutte contrassegnate al fusto con anello circolare e punto alla base in vernice rossa;
- N. 37 piante di confine contrassegnate al fusto con doppio anello circolare e numerazione progressiva su tre lati di confine con vernice rossa;

- N. 1 pianta ad invecchiamento indefinito di cerro del diametro cm. 46,00

Vanno rilasciate, inoltre, piante secche, o comunque, contenenti eventuali rifugi, nidi o tane costituenti un micro-ambiente ideale per la fauna presente, compatibilmente con le esigenze di ordine fitopatologico, nonché, ove è possibile, preservare le piante di specie diverse, arboree ed arbustive, i cui frutti (pomi, bacche, drupe) sono appetiti dalla fauna selvatica. In caso di inadempienza sarà imposta una penale sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli del presente capitolato.

Art. 44) Segnalazione del cantiere

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di apporre in posizione ben visibile presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare un cartello dell'ampiezza di mq.1 con le seguenti informazioni:

<p>Comune di Pofi Utilizzazione boschiva Località" Macchia di Pofi". Superficie ha. 8.70.00</p>
Progettista: Dott. Agr.Ercolino Michelino
Ditta aggiudicatrice:
Responsabile di cantiere:
Comando Carabinieri- Forestali:Castro dei Volsci
Autorizzazione: Comunicazione all' Amministrazione Provinciale del
Inizio lavori:
Termine lavori previsto:

Art. 45) Pulizia del bosco

Contemporaneamente al taglio delle piante e dei polloni utilizzabili, l'aggiudicatario ha l'obbligo di tagliare i monconi e tutte le ceppaie danneggiate e cespugliate, rinettando la tagliata. In caso di inadempienza sarà applicata una penale di €. 30,00 per ogni ara o frazione di ara non rinettata; €. 5,00 per ogni moncone non tagliato ed €. 5,00 per ogni cespuglio limitante l'affermazione del bosco.

Il sottobosco va tagliato in quei casi in cui possa entrare in competizione con la rinnovazione delle specie forestali, in particolare se costituito da specie invadenti quali il rovo, la vitalba ed altre; l'edera sarà eliminata solo se costituisce reale pericolo per le matricine da rilasciare. La dove l'eliminazione del sottobosco comporti un'eccessiva esposizione del suolo, esso sarà mantenuto.

In tutte le altre possibili situazioni l'aggiudicatario dovrà orientare la sua opera al mantenimento della massima varietà floreale del bosco, qualora ciò non comprometta le sue capacità produttive e di conservazione del suolo.

L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere dalla superficie al taglio i rifiuti speciali già presenti al momento della consegna o che vi vengano depositati in tempi successivi fino alla data del collaudo, a meno che tale rimozione non comporti un danno ambientale maggiore rispetto alla permanenza in loco di tali rifiuti.

La superficie in utilizzazione dovrà, inoltre, essere tenuta costantemente sgombra dai residui solidi urbani abbandonati durante il periodo di consegna del bosco.

Per le inadempienze ai suddetti obblighi in fase di collaudo saranno applicate, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste, la penalità di €. 5,00 per ogni esemplare costituente rifiuto speciale e per ogni elemento classificabile nei rifiuti solidi urbani.

Art. 46) Modalità di esbosco

L'esbosco va effettuato con idonei mezzi meccanici gommati; l'accesso ai mezzi di una certa consistenza è limitata alle strade di esbosco carrabili che, in caso di alterazione della superficie, dovranno essere ripristinate e rese praticabili. In caso di inadempienza sarà imposta una penale sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli del presente capitolato.

Art. 47) Ripristino area di intervento

A conclusione dei lavori, l'interessato deve ripristinare, sistemare, ripulire l'area di intervento e rimuovere la cartellonistica affissa ai sensi dell'art. 65 del Reg. n.7 del 18 aprile 2005. In caso di inadempienza sarà imposta una penale a discrezione del collaudatore.

Art. 48) Accantonamento

L'Ente proprietario, che non ha presentato agli Uffici Regionali il Piano di Gestione e di Assestamento forestale per l'approvazione, è obbligato a prelevare dall'importo di aggiudicazione una somma nella misura del 20% dell'importo stesso ed accantonarla ai sensi del comma 3 dell'art.21 della Legge Forestale. Tali somme dovranno essere utilizzate per la realizzazione di opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dell'Ente con le modalità di cui all'art.26 del Regolamento n. 7/2005.

Art. 49) Uso civico a favore della cittadinanza

In caso di richiesta la Ditta aggiudicatrice è obbligata a consentire ai cittadini di Pofi (FR) la raccolta del frascume e dei residui di lavorazione fino ad un mese prima dello scadere dei termini contrattuali e di eventuali proroghe concesse. Nell'eventualità che tale disposizione sia disattesa sarà applicata una penale di €. 50,00(euro cinquanta/00) per ogni contestazione.

Art. 50) Segnalazioni

L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario e al Comando Stazione Forestale competente per territorio qualsiasi danno di tipo ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno della tagliata, anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penali previste in questo capitolato d'oneri.

Art. 51) Reperibilità del responsabile di cantiere

L'aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere (il legale rappresentante della Ditta o un suo uomo di fiducia) o quantomeno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa e nei periodi dell'anno in cui è consentita l'attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di €. 50,00 (€. cinquanta/00) per ogni inadempienza.

Art. 52) Recinzione della tagliata

L'aggiudicatario si rende disponibile, qualora l'Ente appaltante non provveda diversamente, a eseguire la recinzione del lotto utilizzato con tre ordini di filo spinato disposti in modo da impedire l'accesso del bestiame alla superficie in rinnovamento

Art. 53) dichiarazione di presa visione del capitolato

A tutti gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso capitolato, e di approvarli tutti specificatamente.

Pofi li 10.08.2020

F.to Il Responsabile del Servizio
Arch. Roberto Panfili

FIRMA
Per presa visione da parte
del concorrente alla presente procedura
